

Prova indispensabile in appello e limiti alla valutazione ex ante dell'attendibilità: la Cassazione ridisegna i confini del giudizio di secondo grado

di P. Dui – 18 marzo 2026

1. Il caso e le questioni sottoposte alla Corte

L'ordinanza n. 2636 del 6 febbraio 2026 della Sezione lavoro affronta due questioni di rilevante impatto sistematico nel processo del lavoro: da un lato, la nozione di “prova nuova indispensabile” in appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.; dall'altro, i limiti del potere del giudice di merito nella selezione e nella valutazione delle prove testimoniali.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva prestato attività per oltre vent'anni presso una società commerciale, formalmente assunto solo dal dicembre 1998, ma che assumeva di avere lavorato sin dal 1991 in regime di subordinazione. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo inammissibile la produzione in secondo grado del permesso di soggiorno – documento rilevante perché il contratto del 1998 era sospensivamente condizionato al suo rilascio – ed escludendo la prova della subordinazione sulla base di una valutazione restrittiva delle testimonianze.

La Cassazione interviene in modo netto, accogliendo tre dei quattro motivi di ricorso e cassando con rinvio la decisione.

2. La prova nuova indispensabile ex art. 437 c.p.c.

Il primo snodo riguarda l'art. 437 c.p.c. e il concetto di prova indispensabile. La Corte richiama espressamente Cass. n. 16646/2025 e Cass. n. 16358/2024. Secondo la prima decisione, 16646/2025, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Tale nozione prescinde dal fatto che la parte sia incorsa, per negligenza o altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (conforme, su quest'ultimo punto, App. Sassari, 26 aprile 2023, n. 75). Nella seconda decisione, 16385/2024, la S.C. statuisce che, nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex articolo 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la produzione del permesso di soggiorno, ma la Suprema Corte osserva che quel documento era decisivo per dimostrare l'avveramento della condizione sospensiva e, dunque, l'efficacia del contratto di lavoro dal dicembre 1998 in poi. Il giudice d'appello avrebbe dovuto verificarne l'indispensabilità in concreto, non arrestarsi al dato formale della tardività.

L'affermazione assume rilievo sistematico: il rito del lavoro, pur caratterizzato da concentrazione e preclusioni, non può sacrificare l'accertamento della verità materiale quando una prova, per sua natura, è risolutiva. Il bilanciamento tra esigenze di celerità e completezza dell'accertamento viene qui ricondotto entro un perimetro sostanzialistico.

Sull'argomento possono vedersi F. Capurro, *La ricerca della varietà materiale nel processo del lavoro: oltre la grammatica delle regole*, in *LPO*, sezione News, 2026, per una accurata disamina delle questioni prospettabili ed una accurata rassegna di precedenti giurisprudenziali e dottrinali; A. Mengali, *La Cassazione interviene nuovamente sulla nuova prova indispensabile in appello*, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 24 agosto 2023 (commento a Cass. 10 gennaio 2023, n. 401, che statuisce per la nuova assunzione).

3. Gli effetti sull'accertamento della subordinazione

Il secondo motivo, relativo all'errata applicazione dell'art. 2094 c.c., viene accolto in via consequenziale: una volta riconosciuta l'efficacia del contratto di lavoro subordinato dal 1998, la natura del rapporto per il periodo successivo non può essere rimessa in discussione sulla base di criteri generali di subordinazione, poiché il titolo contrattuale costituisce elemento dirimente. Sul punto specifico, seppure in fattispecie sensibilmente diversa, richiamo P.Dui, *La subordinazione mascherata da carica societaria: il Tribunale di Massa sulla reale natura del rapporto di lavoro*, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 18 settembre 2025, per l'esame dei rapporti reciproci tra documenti attinenti a forme di collaborazione e a forme di lavoro subordinato (commento a Trib. Massa 23 giugno 2025, n. 177).

4. Il potere di selezione delle prove testimoniali

Sul piano più delicato si colloca il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione di ulteriori prove testimoniali. La Corte d'appello aveva ritenuto superflua e inammissibile l'escussione di testimoni indicati dal lavoratore, valorizzando *ex ante* la loro qualità soggettiva (clienti, conoscenti, frequentatori del negozio) e dubitandone dell'attinenza all'organizzazione aziendale.

La Cassazione richiama il principio secondo cui la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 11810/2016, secondo cui la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.; Cass. n. 9551/2009, secondo cui l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.), ma precisa che tale potere si esercita dopo l'ammissione della prova e può condurre anche alla non escussione di tutti i testi ammessi, ove superflui alla luce dei risultati già raggiunti.

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello non ha esercitato un potere di sintesi istruttoria, bensì ha escluso a monte la prova sulla base di una valutazione anticipata di attendibilità.

5. Attendibilità del testimone e limiti dell'art. 116 c.p.c.

Qui la censura è netta: l'attendibilità di un testimone è criterio di valutazione *ex post* della deposizione, non parametro di ammissibilità della prova. La Corte richiama Cass. n. 15270/2024, ribadendo che solo dopo l'assunzione della prova il giudice può confrontare le dichiarazioni, apprezzarne la credibilità e motivare in ordine alla maggiore o minore attendibilità. Secondo questa decisione, in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

La distinzione è di grande rilievo: l'art. 116 c.p.c. attiene al prudente apprezzamento della prova già acquisita; l'ammissibilità e la rilevanza della prova attengono invece alla fase precedente e non possono essere contaminate da giudizi anticipati sulla credibilità soggettiva del testimone. In tale prospettiva, la Suprema Corte si pone in continuità con l'impostazione delle Sezioni Unite (Cass. n. 20867/2020) sul corretto ambito applicativo dell'art. 116 c.p.c., escludendo che la doglianza possa trasformarsi in una critica al mero esercizio del prudente apprezzamento: *“In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”*.

6. Le implicazioni sistematiche della decisione

L'ordinanza si segnala, dunque, per una duplice linea direttrice: da un lato, un'interpretazione non formalistica della prova nuova in appello; dall'altro, una rigorosa delimitazione dei poteri del giudice nella selezione delle prove testimoniali, impedendo che la valutazione di attendibilità si trasformi in uno strumento surrettizio di esclusione della prova.

Sotto il profilo critico, la decisione valorizza il principio del giusto processo sostanziale nel rito del lavoro. La centralità dell'art. 437 c.p.c. viene letta alla luce dell'effettività della tutela, evitando che la disciplina delle preclusioni si traduca in una sanzione eccessiva per la parte che, anche per ragioni connesse alla propria condizione personale (nel caso, la questione del permesso di soggiorno), non abbia tempestivamente prodotto un documento decisivo.

Al contempo, la Corte richiama i giudici di merito a un uso coerente del potere di governo dell'istruttoria: la selezione delle prove è funzionale alla concentrazione e alla ragionevole

durata del processo, ma non può anticipare giudizi di credibilità che spettano alla fase valutativa.

Il rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, riapre dunque il giudizio sia sotto il profilo documentale sia sotto quello testimoniale, con un effetto potenzialmente decisivo sulla ricostruzione della natura del rapporto per l'intero arco temporale dedotto.

In conclusione, l'ordinanza n. 2636/2026 si inserisce in una linea giurisprudenziale attenta a preservare l'equilibrio tra preclusioni processuali e ricerca della verità, riaffermando che la prova indispensabile non è un'eccezione meramente formale ma uno strumento di giustizia sostanziale, e che l'attendibilità del testimone è materia di valutazione, non di esclusione preventiva. In tal modo la Cassazione rafforza il controllo nomofilattico sul corretto esercizio dei poteri istruttori, senza invadere l'area del merito, ma tracciandone con chiarezza i confini.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 6 febbraio 2026, n. 2636](#)